

PRESIDENZA

Gentilissimo Professore,

ho ricevuta la Sua lettera del 10 corrente, mese, nella quale, in relazione a quanto ebbe occasione di espor= mi a voce nella visita, che, nella Sua cortesia, credette recentemente di farmi, ora mi chiede un parere sui due pun= ti seguenti:

1) Se in sede di applicazione dell'art. 17 del D. L. L. 5 aprile 1945, per cui i trasferimenti dei professori univer= sitari adottati dal Ministro della P.I. senza il consenso delle Facoltà "saranno revocati e i professori così trasferiti saran= no restituiti alla sede di origine" - si possa riesaminare un altro trasferimento - nel caso, da Catania a Roma.

2) Se il trasferimento da Catania a Roma fu regolare e le= gittimo, dato che il sottoscritto, che aveva insegnato per in= carico prima e come straordinario poi "Diritto costituzionale italiano e comparato" a Perugia e "Diritto costituzionale" a Catania - fu trasferito dalla cattedra di Diritto Costituziona= le a quella di Diritto pubblico comparato- e se questa materia può considerarsi parte del Diritto Costituzionale, dato il con= tenuto dell'insegnamento tradizionale del Diritto Costituziona= le nelle Università Italiane.

Io non ho difficoltà ad accontentarla.

I. PRIMO QUESITO - Si tratta, nel caso, del trasferimento di un professore universitario da Roma a Modena, disposto a suo tempo dal Ministro della P.I. senza il voto della Facoltà di Giuri= sprudenza di Modena, in base alla norma dell'art. 6, comma 3 del decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, pel quale il Ministro aveva facoltà, quando lo avesse ritenuto necessario nell'intere= sse della educazione nazionale e degli studi, di disporre il

trasferimento di professori universitari di propria iniziativa, col consenso dell'interessato, ma senza bisogno del voto della Facoltà presso la quale il docente veniva trasferito.

Quei trasferimenti, per la disposizione transitoria del 2° comma dell'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dovevano essere dal Ministro revocati e i professori trasferiti dovevano essere restituiti alla sede di origine con l'inizio dell'anno accademico 1945-46, salvo che la Facoltà facesse proposta di trasferimento nei modi di legge.

Era (come è) un obbligo preciso, che la legge imponeva al Ministro:

a) di revocare il trasferimento, che fosse stato disposto nelle condizioni suddette.

b) di restituire il docente alla Facoltà di origine: senza alcuna libertà di apprezzamenti discrezionali.

Il solo elemento, perciò, che il Ministro doveva e poteva prendere in considerazione per l'emanazione di tali provvedimenti; era per il trasferimento, del quale si trattava, era stato disposto dal Ministro sulla base o no del 3° comma dell'art. 6 del decreto legge 20 Giugno 1945 su citato. Ogni altro elemento doveva rimanere estraneo alla questione e non poteva essere preso in considerazione dal Ministro per le sue determinazioni. Un decreto del Ministro che avesse rifiutato (o oggi rifiutasse) l'emanazione di quei provvedimenti sulla base della considerazione di altri elementi, sarebbe stato illegittimo per eccesso di potere e violazione di legge.

Da tutto questo emerge che nel caso concreto, nell'esame dei provvedimenti da adottare in base all'art. 17 del decreto legislativo del 1945 su citato, non possono essere dal Ministro legittimamente riesaminati provvedimenti precedenti al trasferimento,

di cui si tratta, e per i quali il docente in questione occupò la cattedra dalla quale fu trasferito.

Se tale riesame possa eventualmente essere fatto in base ad altre disposizioni o in altri procedimenti autonomi, non è il caso qui di esaminare.

II. SECONDO QUESITO - La risposta a questo quesito è data dalla considerazione del contenuto che al "Diritto Costituzionale" e alla disciplina giuridica corrispondente nell'insegnamento universitario, si dà tradizionalmente dalla nostra dottrina e nel nostro ordinamento scolastico comune.

Per l'una, come per l'altro, il "Diritto Costituzionale" regola (e lo studio di tali norme forma l'oggetto della disciplina corrispondente) la formazione dello Stato, i suoi elementi costitutivi, le sue caratteristiche, la sua organizzazione fondamentale, quindi la formazione degli organi supremi, costituzionali, dello Stato, ne determina le attribuzioni e di queste regola l'esercizio, e regola fundamentalmente i rapporti fra essi e i rapporti fra lo Stato e i cittadini, definendo la condizione giuridica dei cittadini e i loro diritti fondamentali, civili e politici, di fronte allo Stato. Si riconducono, perciò, al Diritto Costituzionale tutti i principi generali e fondamentali del Diritto pubblico interno dello Stato, che costituiscono propriamente il "Diritto pubblico generale".

Ora è chiaro che molte parti di questa larga materia possono essere trattate con profitto nell'insegnamento universitario del Diritto costituzionale, solo con la comparazione degli ordinamenti e degli istituti nazionali con quelli, almeno i tipici, di altri Stati. Così per le forme di Stato; per le forme di Governo; per i rapporti con la Chiesa; per i diritti fondamentali di libertà civile e politica del cittadino; ecc.... In larga parte dell'inse-

gnamento del Diritto Costituzionale, se si vuole che esso sia efficace e proficuo, e che i giovani valutino e sentano gli ordinamenti del proprio Stato, è necessario che essi abbiano conoscenza, sia pure solo istituzionale, degli ordinamenti e degli istituti corrispondenti, diversi, di altri Stati, con la comparazione con i nostri. E questo è il contenuto tradizionale che di regola ha avuto l'insegnamento del Diritto Costituzionale in Italia.

Da tutto questo risulta chiaro che l'insegnamento del Diritto costituzionale comparato (a cui in fatto si restringe, di regola, il contenuto della Cattedra di Diritto pubblico comparato) nei limiti nei quali è imposto dalla trattazione del nostro ordinamento costituzionale, è parte necessaria dell'insegnamento del Diritto costituzionale; e un trasferimento di un professore universitario dalla cattedra di Diritto costituzionale a quella di Diritto pubblico comparato, che in pratica, come ho detto, è, di regola, Diritto costituzionale comparato, non può ritenersi trasferimento a cattedra di materia diversa.

Questa la soluzione che a me sembra di dover dare ai quesiti da Lei propostimi, come la sola esatta dal punto di vista giuridico.

La prego gradire i miei auguri

Leo O. Ranalli